

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO GALLIPOLI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Le). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIGONI MARCO SEGUITO GARA CITTADELLA TERNANA DEL 13.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.3.2008)

La C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni, riduce ad 1 giornata di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Rigoni Marco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA CALC. FUSCO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA CUIOPELLI C.R./CARRARESE DEL 20.4.08** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo, ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S., il ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dal calciatore Fusco Pietro.

**3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA CALC. VENDRAME MARCO
AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO
GARA CUOIOPELLI C.R./CARRARESE DEL 20.4.08** (Delibera del Giudice Sportivo presso
la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo, ai sensi dell'art. 33
comma 8 C.G.S., il ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Vendrame
Marco.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 23 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete